

STATUTO DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA

TITOLO I

Articolo 1 DENOMINAZIONE – SEDE

1. La Fondazione Arena di Verona, con sede in via Roma n. 7/D, è l'Ente dotato di personalità giuridica di diritto privato che persegue finalità di diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale, di educazione musicale e di formazione professionale dei quadri artistici e tecnici.
2. La Fondazione è ente di prioritario interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, con riferimento alla Legge N. 6/2001.
3. La Fondazione opera nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, coordinando periodicamente le proprie attività con quelle di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.

Articolo 2 FINI – ATTIVITÀ

1. La Fondazione – che non ha scopo di lucro – persegue la diffusione dell'arte musicale realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali; la formazione dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività; promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.
2. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.
3. La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, commerciale e accessoria, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione in società di capitali, ovvero la partecipazione ad enti diversi dalle società.

TITOLO II

Articolo 3

ATTRIBUZIONI

1. Competono alla Fondazione tutti i diritti, gli obblighi, i rapporti attivi e passivi dell'Ente Autonomo Arena di Verona esistenti alla data della trasformazione.
2. La Fondazione ha la disponibilità dei teatri e dei luoghi occorrenti per lo svolgimento della propria attività.

Articolo 4

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

1. Lo Stato Italiano, la Regione Veneto e il Comune di Verona concorrono per legge alla Fondazione;
2. Sono stati promotori e fondatori l'Accademia Filarmonica di Verona, il Banco Popolare di Verona e Novara, la Camera di Commercio di Verona, la Fondazione Cariverona i quali, in occasione della trasformazione, hanno concorso al patrimonio della Fondazione medesima sia con un contributo economico nella misura determinata dalla legge, che con il comodato d'uso del proprio teatro.
3. Possono divenire successivamente fondatori tutti i soggetti, diversi da quelli che concorrono per legge alla Fondazione, pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, i quali vengano cooptati dal Consiglio di Amministrazione alle seguenti condizioni:
 - vengano presentati da un Fondatore;
 - concorrano al patrimonio della fondazione con un importo determinato dal Consiglio di Amministrazione;
 - concorrano alla gestione nella misura prevista all'art. 9 comma 2.3.
4. Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne, di volta in volta, l'entità e la destinazione.
5. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d. lgs. 367/1996.

Articolo 5

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - 1.1 dai beni e rapporti giuridici pervenuti a seguito della trasformazione dell'Ente, tra cui il diritto di utilizzo dell'Arena, dei luoghi di spettacolo e delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività la cui descrizione è contenuta nella relazione di stima giurata redatta dall'esperto designato dal Presidente del Tribunale di Verona e depositata agli atti della Fondazione;
 - 1.2 dagli utili di esercizio determinati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili;
 - 1.3 dalle altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità e legati che il soggetto erogante o, in mancanza, il Consiglio di Amministrazione abbia destinato a patrimonio.

2. Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:
 - 2.1. i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Arena di Verona, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;
 - 2.2. i contributi pubblici e privati erogati a qualsiasi titolo;
 - 2.3. ogni altro bene mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;
 - 2.4. il diritto di utilizzare – senza corrispettivo – l'anfiteatro Arena, il teatro Filarmonico, la sala Filarmonica e i locali necessari allo svolgimento delle attività.
3. La Fondazione utilizza i beni costituenti il patrimonio di cui è dotata per lo svolgimento dell'attività istituzionale, con il vincolo del mantenimento dell'integrità economica del patrimonio medesimo.
4. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, nonché della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato. Può consentirne o concederne l'uso per iniziative compatibili e/o strumentali con le sue finalità.

Articolo 6 GESTIONE

1. I costi della gestione sono coperti con:
 - 1.1 – i proventi degli spettacoli;
 - 1.2 – i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli prodotti;
 - 1.3 – le donazioni, eredità, legati ed altre erogazioni, purché non destinati a patrimonio;
 - 1.4 – le sponsorizzazioni, coproduzioni e proventi pubblicitari;
 - 1.5 – le altre entrate connesse all'esercizio di attività commerciali ed accessorie;
 - 1.6 – le somme versate dai soggetti pubblici e privati come contributi ordinari e straordinari alla gestione;
 - 1.7 – i proventi delle rendite patrimoniali.
2. Gli utili e ogni altra utilità patrimoniale sono destinati agli scopi istituzionali e non possono formare oggetto di distribuzione.

TITOLO III

Articolo 7 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - Il Consiglio di Amministrazione;
 - Il Presidente;
 - Il Sovrintendente;
 - Il Collegio dei Revisori.

2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati e non sono tenuti a rispondere ad essi, salva diversa disposizione di legge e del presente statuto.

Articolo 8 PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Verona.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
3. In caso di assoluta ed improrogabile necessità il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Articolo 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri:
 - 1.1 il Presidente della Fondazione;
 - 1.2 un componente designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo;
 - 1.3 un componente designato dalla Regione Veneto.
2. Oltre ai componenti a rappresentanza obbligatoria di cui al punto 1, il Consiglio di Amministrazione è costituito:
 - 2.1 dai Presidenti o loro delegati delle Province, nel numero massimo di due, che abbiano la qualità di fondatori, quali enti locali, sempre a condizione di un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione;
 - 2.2 da due, o, in caso di mancanza di uno o due soggetti di cui al punto 2.1, fino a quattro componenti nominati dai soci fondatori privati;
 - 2.3 i soggetti di cui ai punti 2.1. e 2.2 non possono esercitare il potere di nomina diretta di componenti del Consiglio di Amministrazione se non si impegnano ad assicurare, per almeno due anni consecutivi successivi alla nomina del candidato, oltre all'apporto al patrimonio di cui all'articolo 4.3, un apporto annuo non inferiore all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella Fondazione stessa.

La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti degli stessi soggetti è subordinata all'erogazione di detto apporto per ciascun anno solare successivo alle prime due annualità di cui al precedente periodo, da versare entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.

Per raggiungere l'entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di voler concorrere alla gestione dell'ente.

Ciascun fondatore non può sottoscrivere più di una dichiarazione.

L'apporto complessivo dei fondatori privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del 40% del patrimonio stesso.

3. Gli enti pubblici che sostengono la Fondazione, diversi da quelli che partecipano per legge (Comune, Regione, Stato) sono considerati soggetti privati, ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni che disciplinano le fondazioni liriche, e quindi la loro partecipazione alla Fondazione è regolata dalle disposizioni di legge previste per la partecipazione dei soggetti privati.
4. Mancando i soggetti che hanno diritto di nominare i componenti in base agli apporti indicati al punto 2.3 o, comunque, in ogni caso in cui la permanenza in carica di un consigliere da tali soggetti nominato venga meno la mancata erogazione del contributo al medesimo punto previsto, la nomina competerà nell'ordine: uno al Sindaco di Verona, uno all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, uno dalla Regione Veneto, uno ancora dal Sindaco di Verona. Tali consiglieri resteranno in carica fino al rinnovo del Consiglio e dovranno essere scelti tra quanti abbiano o intendano contribuire o collaborare fattivamente all'attività dell'ente. I consiglieri così nominati, decadranno in ordine inverso rispetto a quello che è stato seguito all'atto della loro designazione, man mano che i soggetti privati acquisiranno il diritto di nominare i propri Consiglieri di Amministrazione.
5. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art 2383 del Codice Civile e devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa anche con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione.
6. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono essere chiamati a rispondere, comunque, delle obbligazioni assunte dalla Fondazione né rivendicare i diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art 25.2 del D.Lgs. 367/1996.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Sovrintendente con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, con esclusione dei capi previsti dalle lettere b), d) dell'art 12 comma 4 del D.Lgs. 367/1996.
8. Il Consiglio di Amministrazione nomina, nella prima seduta, il Sovrintendente.
9. Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica quattro anni.
10. Il Consiglio è validamente costituito quando siano in carica tre dei suoi componenti, oltre il Presidente.
11. Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei trenta giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi

inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono e i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti.

Articolo 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 – stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione con l'approvazione di un piano economico-finanziario triennale;
 - 1.2 – approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - 1.3 – approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;
 - 1.4 – nomina il Sovrintendente, il cui incarico comunque non può eccedere la durata del Consiglio che lo ha nominato e fissa il suo compenso in base alle disposizioni della legge 450/87 art. 3;
 - 1.5 – può revocare il Sovrintendente solo per gravi motivi, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - 1.6 – delibera le modifiche statutarie proposte dal Presidente, o da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso la cui approvazione è demandata all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.
 - 1.7 – approva, su proposta del Sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica;
 - 1.8 – nomina il Vice Presidente;
 - 1.9 – autorizza il personale dipendente a svolgere attività di lavoro autonomo e autorizza la costituzione in forma di organismo autonomo dei corpi artistici;
 - 1.10 – ha compiti di promozione per l'acquisizione delle risorse finanziarie provenienti dall'esterno;
 - 1.11 – delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti;
 - 1.12 – delibera l'attribuzione di specifici compiti ad uno o più dei suoi membri conferendo, nell'ambito degli incarichi attribuiti, i poteri di firma;
 - 1.13 – ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
 - 1.14 – può adottare regolamenti, fatte comunque salve le norme dello statuto sociale.
2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico, dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, fissati all'inizio di ogni quadriennio.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Presidente che lo presiede. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Revisori.
4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. I componenti che partecipano alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione si considerano presenti purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

Articolo 11 SOVRINTENDENTE

1. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla sua elezione.
Egli cessa dalla carica, unitamente al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente.
2. Il Sovrintendente deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.
3. Il Sovrintendente:
 - a) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e delle condizioni di equilibrio economico e finanziario della gestione, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse e strumentali;
 - b) predispone, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica, redige il piano economico-finanziario triennale, il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) nomina e revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione, il direttore artistico individuandolo tra le personalità del teatro musicale più rinomate e di comprovata esperienza. Il direttore artistico cessa dal suo incarico insieme al Sovrintendente e può essere riconfermato; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente;
 - d) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;
 - e) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Sovrintendente sono riservati i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri ad eccezione dei casi di cui alle lettere b), d) articolo 12 comma 4 del D. Lgs. 367/1996.
5. Il rapporto che lega il Sovrintendente alla Fondazione e la durata del suo incarico sono regolati contrattualmente secondo norme di diritto privato e della legge 450/87.

Articolo 12 CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE E I BILANCI

1. Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente; un membro effettivo e uno supplente sono designati in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di

spettacolo e l'altro scelto dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia

3. Il Collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. I Revisori restano in carica per quattro anni; possono essere revocati per giusta causa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo.
5. In caso di vacanza di uno o più membri nel corso del quadriennio si provvede alla sostituzione con le modalità previste dal D. Lgs. 367/1996; nelle more il Revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo Revisore scade insieme con quelli in carica.
6. I Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2399 Codice Civile e devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza contabile, anche con riferimento al settore specifico di attività della Fondazione.
7. Il compenso dei Revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è a carico della Fondazione.
8. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione riferendone almeno ogni trimestre, con apposita relazione, all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
9. Il controllo contabile sulla Fondazione, nei termini di cui all'art. 2409 ter del codice civile, è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio, sentito il parere del Collegio dei Revisori, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il corrispettivo.
Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni degli articoli 2409 bis, ter, quater, quinquies, sexies e septies del codice civile.

TITOLO IV

Articolo 13 PERSONALE

1. La Fondazione riconosce la funzione essenziale ed il ruolo determinante del proprio personale e pone, tra le sue finalità, la valorizzazione artistica e professionale del personale medesimo.
2. Al personale della Fondazione si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dalla L. 26 gennaio 2001 n. 6, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 e dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

3. Il personale dipendente della Fondazione, come stabilito dal D. Lgs. 367/96 che disciplina la materia, può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, purché ciò non pregiudichi le esigenze produttive e non comprometta il livello artistico-culturale.

TITOLO V

Articolo 14 ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1. L'esercizio sociale ha durata annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili.
3. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una copia dello stesso deve essere, a cura degli Amministratori, trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e depositata a norma di legge.

TITOLO VI

Articolo 15 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. La Fondazione conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali era titolare l'Ente Autonomo Arena di Verona. In particolare la Fondazione conserva il diritto a percepire i contributi pubblici ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali e comunali spettanti all'Ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura.
2. La Fondazione utilizza al medesimo titolo dell'Ente Autonomo Arena di Verona i locali di proprietà comunale o comunque pubblica, fino ad oggi utilizzati dall'Ente.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa.
4. Resta riservato alla Fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati ed in generale delle esecuzioni musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro da parte del personale artistico e tecnico.

5. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della Fondazione, entro due anni dall'acquisto.
6. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
7. In caso di liquidazione della Fondazione il suo patrimonio sarà devoluto al Comune di Verona con il vincolo di destinazione ad Enti che svolgano attività simili o a fini di pubblica utilità.
8. La Fondazione è regolata dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del D. Lgs. 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni, delle Leggi 26 gennaio 2001, n. 6; 21 maggio 2004, n. 128; 31 marzo 2005 n. 43, del Codice Civile e della legislazione in materia.